Numero 00258/2026 **e data** 21/10/2026 **Spedizione**

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Adunanza delle Sezioni riunite del 15 ottobre 2026

NUMERO AFFARE 00148/2026

OGGETTO:

Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale.

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal Centro Medico Ippocrate di Miceli Elisabetta s.n.c. in persona del legale rappresentante *pro tempore* (Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia) contro l'Azienda Sanitaria di Palermo (anche solo ASP), l'Assessorato regionale della salute – dipartimento per la pianificazione strategica, e nei confronti dello studio dentistico del dott. Sergio Picone & C s.a.s., per l'annullamento:

- della deliberazione del direttore generale dell'ASP di Palermo n. 677/24 - pubblicata sul sito aziendale sino al 2 gennaio 2024 - avente ad oggetto: *«specialistica Convenzionata Esterna presa atto D.A. n. 643 dell'11 giugno 2024 – Determinazione aggregati regionali e provinciali di spesa per l'assistenza specialistica da privato – anno 2024 – Approvazione Budget 2024*»;

- per quanto possa occorrere, del decreto dell'assessorato della salute n. 643/24, pubblicato in data 21 giugno 2024 (avente ad oggetto: *«Determinazione aggregati*

regionali e provinciali di spesa per l'assistenza specialistica da privato – anno 2024») e degli allegati al citato decreto, nei limiti dell'interesse della struttura ricorrente e nelle parti che verranno appresso meglio specificate;

- per quanto possa occorrere, della nota dell'Assessorato Regionale della Salute prot. n. 1478 del 14 gennaio 2025;

- della nota dell'ASP di Palermo prot. n. 25668/2025 del 15.01.2025 con la quale è stato disposto che si procederà a quantificare, nella misura pari ad 1/12 del *budget* assegnato per l'anno 2024 alla singola struttura convenzionata, per ogni mese dell'anno 2025 per il quale sarà necessario garantire la contrattualizzazione provvisoria;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 14089 /023 25.8 del 31 luglio 2026 con la quale il Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sull'affare consultivo in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Alberto Fantini.

Premesso e considerato

Il centro medico, premette di essere titolare di una struttura odontoiatrica, sita in Monreale (PA), che eroga *«prestazioni ambulatoriali»* per conto del servizio sanitario regionale con assegnazione di un determinato *budget*.

La società espone che con nota dell'assessorato regionale della salute prot. n. 6074 del 6 febbraio 2024, veniva disposto che, nelle more della *«determinazione degli aggregati di spesa regionali e provinciali per l'anno 2024 per la specialistica ambulatoriale da privato, al fine di assicurare la continuità assistenziale, le Aziende Sanitarie provinciali in indirizzo riconosceranno, provvisoriamente, a*

titolo di acconti, il valore delle prestazioni mensilmente fatturate nella misura di un dodicesimo rapportato al budget contrattualizzato nell'anno 2023».

Dunque, l'ASP di Palermo emetteva a favore della struttura ricorrente un apposito ordine d'acquisto (NSO) pari a euro 81.000,13.

La struttura ricorrente ha erogato prestazioni fino al limite del suddetto importo.

Con decreto n. 643/24 pubblicato in data 21 giugno 2024, l'assessorato della salute ha determinato i criteri di ripartizione dei *budget* tra le varie strutture (*c.d. «determinazione aggregati regionali e provinciali di spesa per l'assistenza specialistica da privato anno 2024*».

Con la deliberazione n. 677/24 del 13 novembre 2024, l'ASP di Palermo ha provveduto a determinare i budget delle varie strutture; essa è stata pubblicata - ai sensi dell'art. 65, comma 2, della l.r. n. 25/1993 *«per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo successivo*» a quello della propria adozione (dal 17 novembre 2024 al 2 dicembre 2024).

Con successiva comunicazione, l'ASP di Palermo ha trasmesso alla struttura ricorrente (ai fini della sottoscrizione) l'apposito contratto, con indicazione di *budget* per l'anno 2024 di euro 61.596,53, ossia un importo nettamente inferiore a quello (€ 81.000,13) indicato nel suddetto ordine d'acquisto (NSO).

Con nota prot. n. 1478 del 14 gennaio 2025, l'assessorato regionale della salute ha disposto la ripartizione provvisoria dei *budget* per l'anno 2025 avendo come riferimento le assegnazioni relative all'anno 2024.

Con nota prot. n. 25668/2025 del 15 gennaio 2025, l'ASP di Palermo dichiarava di voler procedere alla quantificazione provvisoria, in applicazione della suddetta direttiva assessoriale.

Col gravame si lamenta l'illegittimità della condotta dell'ASP di Palermo per la mancata tempestiva conclusione del procedimento di determinazione del budget spettante alla struttura ricorrente.

Il gravame è affidato ai motivi che seguono (anche se la numerazione non è coerente con il numero dei motivi, nel senso che il motivo IV, in realtà corrisponde

al motivo III e il V, collegato all'istanza di integrazione del contraddittorio, corrisponde al IV).

I.) Violazione dei principi in materia di contrattazione. Violazione del principio dell'affidamento e della irretroattività. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, travisamento dei fatti, Violazione dei principi in materia di correttezza e buona fede.

I provvedimenti impugnati contengono una decurtazione del budget assegnando risorse finanziarie inferiori a quelle oggetto dell'ordine d'acquisto (NSO) impedendo la remunerazione di prestazioni già in concreto erogate, con conseguente violazione del principio della libertà dell'attività economica privata e del principio dell'affidamento e con il principio di irretroattività. Si adduce che l'ASP di Palermo ha concluso tardivamente il procedimento di determinazione del *budget* per l'anno 2024, quando la struttura ricorrente aveva già erogato prestazioni nettamente superiori allo stesso.

II.) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 34 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto d'istruttoria, irragionevolezza e difetto di motivazione.

La deliberazione avversata si assume illegittima per violazione dell'art. 3 citato giacché non conterrebbe alcun elemento dal quale possa evincersi sulla base di quali dati e importi è stato determinato il *budget* delle varie strutture, senza far menzione de *«il valore della produzione media del biennio 2022/2023*», i punteggi ottenuti per ciascun parametro premiale, il *«punteggio struttura*», *«il peso struttura*», il *«punteggio pesato struttura*», nonché l'ammontare delle risorse necessarie per assegnare il *«budget minimo*», alle strutture che hanno conseguito *«un valore inferiore ai valori minimi di contrattualizzazione vigenti*».

IV.) Sull'illegittimità derivata della nota dell'ASP di Palermo prot. n. 25668/2025 del 15 gennaio 2025 e della nota dell'assessorato regionale prot. n. 1478 14 del

gennaio 2025.

Si lamenta che le note avversate sarebbero affette da illegittimità derivata laddove prevedono l'assegnazione (seppure in via provvisoria) per l'anno 2025 del *budget* contrattualizzato nell'anno 2024.

V.) Istanza *ex* art. 41 c.p.a.

Si chiede l'autorizzazione a provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *on line* dell'amministrazione resistente, in ragione dell'elevato numero di potenziali controinteressati ossia di strutture destinatarie del provvedimento di assegnazione del *budget*.

Con nota del 19 marzo 2025, l'Assessorato alla salute - dipartimento di pianificazione strategica- ha trasmesso il rapporto di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 (ULL prot. n. 4519), opponendosi all'accoglimento del gravame.

Con nota del 13 giugno 2025, l'ASP di Palermo – già sollecitata con due successive note rispettivamente dell'8 maggio 2025 e dell'11 giugno 2026 - ha depositato il rapporto (ULL prot. n. 9142) con cui ha dedotto che i ritardi nella determinazione del budget sono imputabili alla intempestiva comunicazione dei dati pertinenti da parte delle strutture accreditate. Si sostiene che anche nel 2024, le ASP hanno comunicato il riconoscimento provvisorio, alle strutture private, del valore delle prestazioni mensilmente fatturate nella misura di un dodicesimo rapportato al budget contrattualizzato nell'anno precedente; pertanto, l'NSO annuale oggetto di contestazione, inviato dall'UOC specialistica, non poteva che essere di importo provvisorio, come specificato nella direttiva assessoriale, tenuto altresì conto del fatto che nel contratto di attribuzione del budget le condizioni contrattuali sono predisposte e offerte unilateralmente dalle aziende sanitarie (sulla scorta delle indicazioni dell'Assessorato regionale della salute, che predispone anche il relativo schema contrattuale) e la struttura sanitaria privata accreditata non dispone di potere di negoziazione delle somme, potendo solo accettare o rifiutare tali condizioni.

Con nota del 17 giugno 2025, l'Ufficio legislativo e legale, ha comunicato alle parti

- tramite il portale ricorsi - la conclusione istruttoria onde consentire nel termine di 30 gg. l'accesso agli atti del procedimento e nell'ulteriore termine di 30 gg, l'eventuale deposito di memorie di replica, effettivamente depositata da parte ricorrente in data 27 giugno 2025, con cui si insiste nei motivi del ricorso, opponendosi a quanto dedotto dall'ASP relativamente ai ritardi della procedura. Secondo la ricorrente, i ritardi non sarebbero da considerare «*fisiologici*» data la solerte trasmissione dei dati da parte della stessa, che lamenta la lesione della propria posizione giuridica perché la tempestiva stipula del contratto avrebbe consentito la riprogrammazione delle prestazioni sulla base delle somme inferiori effettivamente contrattualizzate.

Il ricorso, fiscalmente regolare essendo stato versato il contributo unificato con nota di deposito al portale ricorsi il 20 luglio 2026 (produzione ricorrente), è altresì, ricevibile siccome proposto il 10 febbraio 2025 entro il termine di 120 giorni dal termine finale - fissato al 2 dicembre 2024- della pubblicazione della deliberazione dell'ASP di Palermo n. 677/24.

Tanto premesso, il Collegio, prima della trattazione del merito del ricorso, ritiene di dover accogliere l'istanza con la quale il centro medico ricorrente chiede l'autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *on line* dell'amministrazione resistente, in ragione dell'elevato numero di potenziali controinteressati ossia di strutture destinatarie del provvedimento di assegnazione del *budget* impugnato con il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Dunque, si rende necessario, con il presente parere interlocutorio, disporre gli incombenti per l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di tutte le strutture destinatarie come individuati negli atti o provvedimenti di assegnazione del budget e relativi allegati.

In tal senso, parte ricorrente va onerata della notificazione del ricorso e del presente parere interlocutorio a tutti i suddetti controinteressati non intimati, con

assegnazione del termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione del presente parere e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena - in mancanza - l'improcedibilità del ricorso.

Va autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti *infra* specificati sul sito *web* istituzionale dell'Amministrazione resistente con le modalità di seguito esposte.

L'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

a.) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

b.) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;

c.) il testo integrale del ricorso;

d.) l'indicazione del numero del presente parere, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica con dette modalità;

e.) l'indicazione nominativa dei controinteressati;

che l'Amministrazione interessata:

a.) deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso e del presente parere su supporto digitale autentico), il testo integrale del ricorso e del presente parere, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'*homepage* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e il presente parere;

b.) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione del parere definitivo, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana dispone, in via

interlocutoria, gli incombenti istruttori di cui in motivazione da eseguirsi nei termini e con le modalità sopra indicati.

L'ESTENSORE
Alberto Fantini

IL PRESIDENTE
Gabriele Carlotti

IL SEGRETARIO
Giuseppe Chiofalo